

COMUNE DI TAGLIACOZZO
L'Aquila



REGOLAMENTO DEL MERCATINO DOMENICALE
DEI PRODOTTI CONTADINI A "KM 0"

Articolo 1 **Istituzione**

1. E' istituito nel territorio del Comune della Città di Tagliacozzo un mercato denominato "Mercato agricolo Km 0", consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi della L.R. Abruzzo n° 23 del 31 luglio 2018 e delle altre disposizioni e norme statali, regionali vigenti in materia. Luogo di svolgimento: Città di Tagliacozzo - Piazza Duca degli Abruzzo.

Dimensioni e numero dei posteggi (porzioni come da mappa allegata al presente Regolamento)

n. 6 posteggi, di cui:

- n. 4 aventi dimensioni mt 3 x mt 3

- n. 2 aventi dimensioni mt 3 x mt 7 (per furgone o banco frigorifero)

2. Frequenza: settimanale
Giorno di svolgimento: domenica mattina.

Orari: estivo (aprile- settembre) inizio allestimento ore 8.00 - inizio vendita ore 8.30
cessazione attività di vendita ore 13.30 sgombero entro le 14.00

invernale (ottobre- marzo) inizio allestimento ore 9.00 - inizio vendita ore 9.30
cessazione attività di vendita ore 13.00 sgombero entro le 13.30

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 8.

3. Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Per le attività a scopo didattico, sociale o benefico-assistenziale resta esente il pagamento del suolo pubblico.

Articolo 2 **Finalità**

1. L'istituzione del "Mercato agricolo Km 0" ha lo scopo di:
 - a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
 - b) incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;

c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle associazioni di categoria, la provenienza e completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali, garantendo qualità e freschezza;

d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;

e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Articolo 3 **Assegnazione dei posteggi**

1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, l'Amministrazione comunale concede a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 228/01 nonché del presente articolo, il suolo pubblico o di uso pubblico relativo a n. 15 posteggi nel Capoluogo comunale, di cui due riservati ai sensi dell'art. 4. Di tali posteggi quelli della dimensione di mt 3 x mt 3 devono essere coperti con gazebo, mentre quelli della dimensione di mt 3 x mt 7 sono riservati soprattutto a furgoni o banchi frigorifero.

2. Ai fini dell'assegnazione del posteggio vale il seguente ordine di priorità:

1. provenienza dal Territorio comunale della Città di Tagliacozzo e dai Comuni confinanti, poi dagli altri Comuni della Marsica, e quindi dagli altri comuni del Territorio provinciale e del Territorio regionale; in ultima analisi, data la prossimità di confine anche dal Territorio della regione Lazio, imprese che nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti di origine locale, prodotti in azienda, con riferimento al territorio di appartenenza "vendita dei prodotti a km zero";

3. imprese che vendono prodotti protetti da marchi di tutela e prodotti D.E.C.O. o di cui al Piccole Produzioni Locali con vendita di prodotti biologici e/o agricoli e agroalimentari di qualità, etichettati e controllati (decreto legislativo n.220/95, L.R. 31/05/2001 n.12);

5. ordine di presentazione dell'istanza.

I posteggi sono assegnati anche a rotazione, sulla base della produzione stagionale di ogni singolo richiedente. La concessione del posteggio ha durata biennale. Nella fase di rinnovo del mercato gli operatori uscenti potranno mantenere i posteggi fino alla data di ingresso dei nuovi assegnatari fissata dal Comune.

L'assegnazione avviene tramite bando del Comune di Tagliacozzo (AQ).

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato deve presentare al Comune apposita domanda, con indicati i prodotti da vendere e il periodo richiesto sulla base della raccolta o produzione.

La valutazione delle domande e la relativa graduatoria è curata dall'ufficio Suap. Le autorizzazioni per partecipare al Mercato degli imprenditori agricoli vengono rilasciate dal Comune di Tagliacozzo a coloro che risulteranno assegnatari dei posteggi nel rispetto dei criteri elencati nel presente Regolamento e nel relativo Bando di partecipazione.

Nel caso di posteggi non occupati per assenza degli operatori, gli imprenditori agricoli presenti, coordinati dagli agenti di PL, potranno sistemarsi nei posteggi liberi per garantire un'occupazione uniforme degli stessi. Gli imprenditori agricoli interessati potranno accedere ai posteggi non occupati con le seguenti modalità:

gli imprenditori locali, di cui al comma 2 punto 1 del presente articolo, hanno la priorità e secondariamente viene valutata la graduatoria dei non assegnatari tenuta dal Comune

2 vanno ovviamente rispettati i criteri merceologici del presente Regolamento.

Articolo 4 **Soggetti ammessi alla vendita nel mercato**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercatino di che trattasi gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni e secondo la seguente priorità territoriale:

- 1) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale del Comune di Tagliacozzo;
- 2) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale dei Comuni limitrofi Marsicani;
- 3) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Regione Abruzzo;
- 4) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito dei Comuni limitrofi a confine della Regione Lazio;

che rispettino il criterio della vendita diretta nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli (così come individuati ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01) anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del cc.;

possesto dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/01; possesto degli attestati per titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende di agricoltura biologica che attuano le disposizioni di cui al regolamento CE n. 834/2007, purché in possesto dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del D.Lgs. 228/01.

Articolo 5

Individuazione degli spazi commerciali

L'individuazione dei singoli spazi nei quali vengono collocati gli imprenditori ammessi alla vendita è riportata nella planimetria allegata, al presente Regolamento: tale collocazione resta valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

2. Il Comune si riserva, per motivi organizzativi, la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili.

Articolo 6

Gestione degli spazi commerciali

- gli assegnatari dei posteggi hanno l'obbligo di:
collocare gli espositori esclusivamente nello spazio assegnato;
esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;

- rispettare nell'esposizione della merce le norme igienico sanitarie vigenti in materia, osservando anche le indicazioni dall'Azienda ASL 1;
- coprire i posteggi con gazebo e o ombrelloni delle dimensioni di cui agli artt. 1 e 3;
- usare, nell'esposizione della merce, cassette di legno, cartone, cesti, escludendo contenitori in materiali plastici;
- mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato facendosi carico della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- essere presenti nei periodi assegnati effettuando un massimo di assenze pari ad 1/3 del periodo di operatività nel mercato;
- osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;

Articolo 7

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. Il pagamento è effettuato per i mesi di assegnazione del posteggio e deve avvenire prima della data di inizio dell'attività di vendita.

Articolo 8

Categorie merceologiche rappresentate

1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato degli imprenditori agricoli sono le seguenti:

prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico;

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico; erbe officinali e aromatiche

2. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

verdura fresca e secca

farine e preparati

frutta fresca e secca

succhi di frutta e di verdura

pasta e pasta ripiena

cercali

latte

yogurt

formaggi e latticini

salumi

sottoli, sottaceti

prodotti da forno dolci e salati

confetture e marmellate

miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura

olio e aceto

pomodori passati e pelati

condimenti e spezie

dolci

funghi e tartufi

vino e birra confezionati

piante e fiori

carne e pesce

Articolo 9

Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

L'autorizzazione alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente Regolamento e con la normativa di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 10

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato e della vendita

1. È consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico delle merci e delle eventuali apparecchiature per la conservazione degli alimenti.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore potrà ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato, sulla composizione e sulla rintracciabilità e conformi alla normativa vigente.

Gli imprenditori agricoli che mettono in vendita prodotti freschi devono far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile ed adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi e ad utilizzare materiali facilmente riciclabili.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole; in particolare i preparati quali pane e prodotti da forno devono essere posti in vendita già confezionati.

L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate, dal lato vendita, di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo quanto disposto dall'art.6.

L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, alle piantagioni, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D.Lgs n. 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Non è permesso allestire e/o sgomberare il posteggio in orari diversi da quelli stabiliti all'art.1 comma 3.

Non è permesso sgomberare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Art. 11

Funzionamento del mercato e controlli

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica Convenzione.

I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato oltre all'espletamento dell'attività di controllo.

L'operatore addetto al controllo del mercato annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro.

La graduatoria e il registro sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

• Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e il procedimento sanzionatorio è regolato dalla L. 689/81 e s. m. ii. (D.Lgs. 507/99), fatta salva l'applicabilità di altre specifiche sanzioni proprie del settore commercio.

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto

Art. 12

Tracciabilità e prezzi di vendita

In base alla normativa vigente:

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Art. 13

Cause di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

1. La violazione di una o più delle disposizioni del Regolamento determina il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività secondo i seguenti criteri:

- in caso di accertamento di tre violazioni al presente Regolamento o in caso di assenze ingiustificate superiori ad 1/3 delle nel periodo di operatività nel mercato, il Comune ne dà comunicazione al soggetto interessato perché tale violazione non abbia più a verificarsi;
- l'accertamento di un'ulteriore violazione, dopo tale comunicazione, determina l'estromissione dal mercato con revoca della concessione.

Art. 14

Disposizioni finali

L'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni di Categoria, può variare la frequenza del mercato in funzione della partecipazione degli operatori e dell'afflusso dei consumatori.

La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Allegati:

Planimetria con individuazione dei posteggi.